Regolamento generale della Residenza Collegio Superiore Irnerio

Capo I I SERVIZI PRESENTI NELLA RESIDENZA COLLEGIO SUPERIORE IRNERIO

ARTICOLO 1

(Finalità e definizioni)

1. L'Istituto di Studi Superiori, in collaborazione con ER.GO, ai sensi dell'accordo rep. 11073/2019 prot. n. 323085 del 17/12/2019, fornisce il servizio di ospitalità agli Allievi del Collegio Superiore, ai Dottorandi dell'International PhD College, agli studenti italiani e internazionali in mobilità in entrata in base agli accordi di scambio e ad eventuali ospiti temporanei (a titolo esemplificativo, Alumni del Collegio Superiore, ecc.). Il presente Regolamento è largamente basato sul Regolamento generale delle residenze universitarie di ER.GO. Viene pubblicato sulla pagina web del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati.

Trattandosi di servizio di ospitalità, è esclusa l'applicazione dell'azione di reintegrazione del possesso di cui all'articolo 1168 del Codice Civile, concesso ai detentori del bene ad altro titolo.

2. Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento nella Residenza Collegio Superiore Irnerio e si applica a tutti gli ospiti indipendentemente dall'anno accademico di entrata al Collegio Superiore o all'International PhD College.

Nel testo del Regolamento si intenderà:

- a) per "ospite permanente" o "assegnatario": gli Allievi del Collegio Superiore (d'ora in avanti Collegiali), i Dottorandi dell'International PhD College (d'ora in avanti Dottorandi), gli studenti in mobilità in entrata e gli eventuali Visiting Professor/Fellow internazionali e Docenti italiani sulla base di specifiche attività e/o progetti;
- b) per "ospite temporaneo": ad esempio, Alumni del Collegio Superiore, ospiti dell'ISS, ecc.;
- c) per "visitatore esterno": il visitatore diurno esterno di cui all'art. 16;
- d) per "visitatore": il visitatore che usufruisce dell'ospitalità notturna di cui all'art. 17;
- e) per "Istituto di Studi Superiori" o "ISS": l'Istituto di Studi Superiori dell'Università di Bologna che comprende le due sezioni Collegio Superiore e Istituto di Studi Avanzati;
- f) per "Segreteria di riferimento": la Segreteria del Collegio Superiore per gli ospiti di riferimento del Collegio Superiore, la Segreteria dell'Istituto di Studi Avanzati (ISA) per gli ospiti di riferimento dell'ISA;
- g) per "ER.GO": l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, nella sede territoriale di Bologna.

ARTICOLO 2

(I servizi)

- 1. Nella Residenza Collegio Superiore Irnerio sono garantiti, tra gli altri, i seguenti servizi principali:
- a) il servizio di portineria;
- b) la manutenzione ordinaria dell'immobile;
- c) il servizio di pulizia delle parti comuni;
- d) il servizio di accesso ad Internet tramite connessione condivisa tra tutti gli studenti della Residenza.

Ulteriori servizi potranno essere erogati sulla base di delibere approvate annualmente dall'Istituto di Studi Superiori.

ARTICOLO 3

(Servizio di Portineria)

1. Il servizio di Portineria ha il compito di coordinare e disciplinare i servizi interni e l'andamento generale della Residenza e funge da interfaccia con ER.GO e con l'Istituto di Studi Superiori per tutte le problematiche residenziali e relazionali degli ospiti.

In particolare, il personale di Portineria ha il compito di gestire l'accoglienza degli ospiti, la loro permanenza e l'uscita dall'alloggio effettuando le relative procedure impartite da ER.GO in accordo con l'Istituto di Studi Superiori.

I portieri informano gli ospiti in merito alle norme contenute nel presente Regolamento e vigilano affinché vengano rispettate.

In particolare, fra i compiti del servizio di Portineria, rientrano i seguenti:

- verifica delle condizioni di pulizia, di igiene e di manutenzione della Residenza, anche effettuando sopralluoghi all'interno delle stanze;
- controllo del rispetto del divieto di fumo, con segnalazione di eventuali irregolarità e, nel caso, applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- presa in carico delle richieste di manutenzione, che vanno obbligatoriamente presentate dagli ospiti alla Portineria stessa;
- controllo degli accessi, con richiesta del documento di riconoscimento ai visitatori degli ospiti e accesso ai monitor di videosorveglianza in tempo reale (con esclusione delle relative registrazioni);
- autorizzazione delle ospitalità notturne previste dal presente Regolamento;
- la richiesta e successivo sollecito degli eventuali pagamenti dovuti dagli ospiti in casi specifici ed invio di copia delle ricevute all'Istituto di Studi Superiori e a ER.GO;
- notifica agli ospiti di eventuali comunicazioni da parte di ER.GO o dell'Istituto di Studi Superiori;
- gestione/controllo degli impianti della Residenza e monitoraggio degli elettrodomestici assegnati;
- gestione della sicurezza della Residenza e di eventuali emergenze.
- 2. I compiti riportati al precedente comma 1 non sono esaustivi del ruolo del servizio di Portineria. Gli ospiti che rilevino comportamenti di altri ospiti non consoni alle norme previste dal Regolamento devono rivolgersi preliminarmente agli operatori di Portineria per richiedere il loro intervento.
- 3. La Portineria segnalerà tutte le eventuali irregolarità riscontrate all'ISS e ad ER.GO per i successivi provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 4

(Emergenze)

1. In casi di emergenza gli ospiti residenti si rivolgono direttamente al personale di Portineria in servizio per 24 ore al giorno.

Capo II ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

ARTICOLO 5

(Documenti all'ingresso, assenze e ospiti temporanei)

- 1. Al momento dell'accoglienza e dell'assegnazione dell'alloggio viene richiesta la seguente documentazione:
- a) tutti gli ospiti devono presentare un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente): non sono accettati permessi di soggiorno non accompagnati da passaporto o carta di identità; non sono accettati documenti con data di scadenza compresa nei 30 giorni successivi alla data di ingresso;
- b) i Collegiali, i Dottorandi, gli studenti in mobilità in entrata e i Visiting Professor / Fellow internazionali / Docenti italiani, di cui all'Art. 1, comma 2, lett.a devono presentare anche la ricevuta del versamento del deposito cauzionale infruttifero di € 250,00 precedentemente versata ad ER.GO;
- c) eventuale permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo effettuata;
- d) dichiarazione dell'Assegnatario di non avere situazioni debitorie pendenti nei confronti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna o di ER.GO, né di essere stati oggetto di revoca dell'alloggio per motivi disciplinari. La mancanza di tale requisito preclude l'assegnazione dell'alloggio.
- 2. Per ragioni di sicurezza, l'ospite assegnatario è tenuto a segnalare ogni assenza dalla Residenza di durata superiore ai cinque giorni comprese le festività natalizie e la pausa estiva dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno una settimana tramite posta elettronica indirizzata alla Segreteria di riferimento e per conoscenza alla Portineria della Residenza allegando il modulo di "Comunicazione di assenza dalla Residenza Collegio Superiore Irnerio" compilato e firmato.
- Si fissa a cinque volte la possibilità di effettuare assenze superiori a cinque giorni e per massimo due settimane nell'arco dell'anno accademico (1° novembre 31 ottobre), escludendo la pausa estiva, le vacanze natalizie e le assenze per motivi di studio o ricerca.

Eventuali richieste di assenza per periodi più lunghi di due settimane dovranno essere approvate dal Consiglio di riferimento (Collegio Superiore/ISA) e se superiori a due mesi si applicano le regole per l'assenza temporanea previste dall'art. 12 c.1.

Il modulo "Comunicazione di assenza dalla Residenza Collegio Superiore Irnerio" è scaricabile dalla pagina web del Collegio Superiore (www.collegio.unibo.it) e dalla pagina web dell'Istituto di Studi Avanzati (www.isa.unibo.it) ed è parte integrante del presente Regolamento.

- 3. L'alloggio può essere concesso gratuitamente, solo in caso di disponibilità, di norma per periodi di massimo una settimana, agli Alumni e agli ospiti temporanei del Collegio Superiore e/o dell'Istituto di Studi Avanzati su richiesta motivata e per attività connesse alle finalità dell'Istituto di Studi Superiori, inviando il modulo "Richiesta di soggiorno" tramite posta elettronica alla Direzione della Sezione di riferimento dell'Istituto, e in copia alla Segreteria di riferimento e alla Portineria della Residenza, con preavviso di almeno due settimane.
- Il modulo "Richiesta di soggiorno" è scaricabile dalla pagina web del Collegio Superiore (www.collegio.unibo.it) e dalla pagina web dell'Istituto di Studi Avanzati (www.isa.unibo.it) ed è parte integrante del presente Regolamento.

(Accettazione alloggio)

- 1. Al momento dell'assegnazione l'ospite sottoscrive:
- a) l'atto di accettazione dell'alloggio, comprensivo del presente Regolamento generale della Residenza Collegio Superiore Irnerio che ne costituisce parte integrante;
- b) il verbale di consegna dell'alloggio relativo allo stato dell'immobile, identificazione e stato degli arredi e delle attrezzature.
- 2. Con la sottoscrizione dei documenti di cui al comma precedente, l'ospite assume l'obbligo della corretta conduzione dell'alloggio assegnato e si impegna a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.

Si impegna altresì a rispettare le norme del presente Regolamento con tutte le modifiche e le disposizioni aggiuntive che venissero approvate dall'Istituto di Studi Superiori durante la permanenza nell'alloggio.

Capo III NORME SULL'UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

ARTICOLO 7

(Oneri degli ospiti)

- 1. L'ospite è tenuto a tenere un <u>comportamento</u> improntato ad assoluta correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso le persone e nell'utilizzo di locali ed attrezzature presenti nella Residenza e/o date in consegna. In particolare è tenuto a:
- a) denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione e ad assentarsi dalla Residenza, per evitare contagi, fino al conseguimento di completa guarigione, da attestarsi con apposito certificato medico;
- b) tenere puliti ed in ordine locali, arredi, bagni, cucine, ecc., evitando l'accumulo di stoviglie sporche e raccogliendo e conferendo l'immondizia nel rispetto delle norme comunali;
- c) utilizzare correttamente impianti ed arredi messi a disposizione, evitando qualsiasi comportamento che possa causare danni o comunque comportare pericolo, segnalando tempestivamente eventuali inefficienze alla Portineria:
- d) collaborare al miglioramento della sicurezza della Residenza e alla gestione delle situazioni di emergenza, attraverso la partecipazione alle prove di evacuazione previste dalla normativa e organizzate da ER.GO o da altro incaricato;
- e) utilizzare elettrodomestici o qualsiasi tipo di apparecchi elettrici solo se dotati di certificazione di conformità europea alla normativa sulla sicurezza; il loro utilizzo deve essere effettuato rispettando sia le norme di sicurezza (e fatta salva l'autorizzazione di cui al successivo comma 3), sia un consumo consapevole;
- f) tenere a disposizione del personale di Portineria la certificazione di conformità alle norme di sicurezza di tutti gli elettrodomestici utilizzati;
- g) agevolare l'accesso al personale incaricato dell'esecuzione dei necessari <u>interventi di manutenzione</u> ordinaria e straordinaria nonché di pulizia;

- h) spegnere le luci, chiudere acqua e gas e chiudere a chiave la propria stanza ogni volta che esce; in caso di assenze che superino i cinque giorni, l'ospite è tenuto anche a vuotare, sbrinare e lasciare pulito il frigorifero;
- i) informare il personale di Portineria in merito alle proprie assenze; qualora l'assenza sia superiore a cinque giorni, è tenuto a restituire le chiavi alla Portineria;
- I) utilizzare sempre la biancheria da letto, al fine di mantenere in buone condizioni il materasso dato in uso; in caso di danno, si applicheranno gli addebiti previsti dai successivi articoli del presente Regolamento: CAPO VI DANNI E PENALI;
- m) esporre avvisi, cartelli od altro solo negli spazi appositamente riservati.
- n) consegnare alla Portineria un proprio documento di identità in corso di validità, qualora il documento presentato all'assegnazione scada, o venga smarrito o rubato, entro 15 giorni dal fatto.

2. L'ospite non può:

- a) tenere ed introdurre <u>animali</u> nei locali della Residenza e nelle aree esterne ad essa annesse, fatta eccezione per i cani guida degli studenti non vedenti;
- b) arrecare disturbo: in particolare, dopo le ore 24,00 e prima delle ore 8,00 sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo; nelle restanti ore della giornata l'utilizzazione di strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici, ecc. ed il comportamento generale devono essere tali da non causare disturbo;
- c) fumare all'interno delle stanze ed in tutti gli spazi comuni (L. 16/01/2003 n. 3);
- d) tenere e/o usare armi, stupefacenti, materiale esplodente, bombole di gas, suppellettili infiammabili, sostanze nocive o radioattive nelle stanze e negli spazi comuni, usare fiamme libere o dispositivi che producano fumo;
- e) collocare negli spazi comuni e nelle camere materiale ingombrante o attrezzi che rechino intralcio al passaggio;
- f) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori, in difformità alle indicazioni comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto;
- h) gettare dalle finestre ed in qualunque altro spazio della residenza acqua, mozziconi di sigaretta o altri materiali di qualunque tipo;
- i) gettare nei condotti di scarico di lavabi, gabinetti, ecc., materiali che possano otturare le tubazioni;
- I) attuare modificazioni o adattamenti nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti;
- m) manomettere impianti, utilizzare prese multiple, fatta eccezione per le ciabatte marcate CE, munite di interruttore, senza ulteriori adattatori;
- n) introdurre ed utilizzare stufe, forni, fornelli, condizionatori, frigoriferi e congelatori, asciugatrici al di fuori delle apparecchiature appositamente predisposte e messe a disposizione;
- o) asportare o introdurre mobili od attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze; procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi;
- p) eseguire o far eseguire interventi di riparazione;
- q) ospitare persone nelle ore notturne fatti salvi i casi previsti dall'art. 17;
- r) accogliere visitatori che non abbiano lasciato un documento di identità presso la Portineria;

- s) chiedere agli operatori di <u>Portineria</u> compiti che esulino dalle loro mansioni, né tenere un comportamento irriguardoso nei confronti degli operatori stessi;
- t) introdurre nell'edificio, o comunque nelle pertinenze della Residenza, i carrelli del supermercato;
- u) utilizzare le cucine comuni per un tempo prolungato o comunque in modo da pregiudicarne l'uso per altri ospiti;
- v) cedere le chiavi del proprio alloggio ad altre persone, anche solo temporaneamente.
- 3. L'ospite è tenuto a chiedere a ER.GO e all'Istituto di Studi Superiori l'autorizzazione ad introdurre ed utilizzare apparecchiature elettriche o oggetti potenzialmente pericolosi (ad es. ventilatori, forni a microonde, ferri da stiro, affettatrici, ecc.), consegnando in Portineria copia della certificazione di conformità alle norme di sicurezza nel caso delle apparecchiature elettriche.

L'ISS si riserva di negare l'autorizzazione per motivi di sicurezza.

- 4. L'ospite provvede in proprio a mantenere l'igiene e il decoro dell'alloggio assegnato.
- 5. L'Istituto di Studi Superiori ed ER.GO declinano ogni responsabilità in caso di furto di effetti personali degli ospiti assegnatari e degli ospiti temporanei.
- 6. Presso la Residenza Collegio Superiore Irnerio non è possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza anagrafica, mentre è possibile stabilirvi il domicilio.
- 7. Gli ospiti assegnatari e gli ospiti temporanei sono tenuti a rispettare la normativa vigente d'Ateneo, oltre al presente Regolamento, anche tutte le circolari e le disposizioni dell'Istituto di Studi Superiori o di ER.GO.

ARTICOLO 8

(Servizio di accesso alla rete informatica)

- 1. Presso la Residenza Collegio Superiore Irnerio è possibile l'accesso alla rete informatica secondo quanto disposto nel Testo Unico sulla Privacy e sull'Utilizzo dei Sistemi Informatici dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (D.R. n.271/2009 integrato con le successive modifiche apportate dal D.R. n. 475/2013 del 12.06.2013). In particolare, si evidenzia:
- a) presso la Residenza è possibile l'accesso alla rete informatica per motivi didattici e di studio;
- b) l'accesso è subordinato all'utilizzo di username e password personali. Questi dati sono strettamente personali ed è vietato cederli ad altri ospiti;
- c) gli accessi ad internet vengono registrati e conservati per un periodo di sei mesi. I dati relativi agli accessi possono essere forniti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento di attività d'indagine su illeciti amministrativi e/o penali;
- d) i dispositivi personali utilizzati per l'accesso alla rete dati di Ateneo devono possedere requisiti minimi di sicurezza informatica:
- sistemi operativi e software aggiornabili periodicamente;
- software antivirus;
- software installati correttamente licenziati o Open Source;
- quando possibile, prediligere l'utilizzo normale del dispositivo tramite un account non amministrativo.

(Accesso di ER.GO negli alloggi)

- 1. ER.GO è in possesso di copia delle chiavi degli alloggi, a cui hanno diritto di accedere operatori, funzionari e/o tecnici incaricati di ERGO o dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna anche in assenza degli ospiti, nei seguenti casi:
- Senza preavviso:
- a) controlli periodici che si effettuano durante il periodo di assegnazione, anche per verificare il rispetto del presente Regolamento;
- b) a richiesta degli ospiti o di almeno uno di essi;
- c) comprovata segnalazione di violazioni al presente Regolamento;
- d) interventi o riparazioni con carattere di urgenza;
- e) prolungata assenza dell'ospite;
- f) posto alloggio per il quale vi siano segnalazioni di indebita occupazione da parte di persone estranee;
- g) successivamente alla data di scadenza del periodo di assegnazione qualora l'ospite non abbia provveduto a restituire le chiavi alla Portineria e/o non abbia liberato l'alloggio dai suoi effetti personali.
- Con preavviso di almeno 24 ore:
- a) sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio, all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione o nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica delle condizioni igieniche e manutentive;
- b) controlli od interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nell'alloggio;
- c) adeguamento o controllo della situazione inventariale degli arredi o attrezzature presenti.

ARTICOLO 10

(Apertura della Residenza Collegio Superiore Irnerio)

- 1. La Residenza Collegio Superiore Irnerio è aperta tutto l'anno con servizio di Portineria in funzione per 24 ore al giorno.
- 2. In caso di interventi di manutenzione straordinaria si provvederà a comunicare agli ospiti le tempistiche degli interventi e dell'eventuale necessità di liberare gli alloggi dai propri effetti personali. In caso di necessità, ER.GO metterà a disposizione contenitori in cui riporre i propri beni e provvederà ad immagazzinarli in appositi spazi nella Residenza o in altri magazzini. Gli ospiti devono avere cura di non riporre beni di valore, in quanto ER.GO e ISS declinano ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali.

Qualora non provvedano a liberare la stanza, secondo le indicazioni ricevute, sarà addebitata una penale di € 30,00 per giorno di ritardo oltre ad eventuali ulteriori oneri di cui ER.GO dovesse farsi carico per liberare la stanza.

3. Gli ospiti, prima di lasciare l'alloggio per un periodo superiore a 5 giorni, provvedono alla pulizia ed al riordino della stanza. Se non interessati dagli interventi di cui al precedente comma 2, devono custodire i propri effetti personali all'interno di armadi, ripostigli, magazzini e/o altri locali presenti nella Residenza. Non devono essere lasciati alimenti deperibili ed il frigorifero deve essere lasciato completamente vuoto e

sbrinato. <u>ER.GO e ISS declinano ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali.</u>

Qualora non provvedano a quanto sopra disposto, sarà addebitata una penale di € 30,00 oltre ad eventuali ulteriori oneri di cui ER.GO dovrà farsi carico per provvedere al posto degli ospiti stessi.

ARTICOLO 11

(Chiusura temporanea della Residenza)

1. Nel caso si verifichi la necessità di procedere alla chiusura temporanea della Residenza Collegio Superiore Irnerio, per interventi di ristrutturazione o per evenienze non prevedibili, agli ospiti è garantita una sistemazione alternativa.

ARTICOLO 12

(Assenze prolungate)

- 1. L'ospite che durante il periodo di assegnazione partecipa ad un progetto di studio o di ricerca per un periodo superiore ai due mesi recandosi presso un'altra università o istituzione italiana o straniera (ad esempio a seguito dell'assegnazione di una borsa di studio Erasmus o di mobilità nazionale o internazionale), è tenuto a comunicare per iscritto almeno due mesi prima della partenza alla Segreteria di riferimento, e per conoscenza alla Portineria della Residenza, la data presunta di partenza e la data presunta di rientro. L'ospite è tenuto a lasciare libero il posto alloggio dagli effetti personali firmando il verbale di assenza temporanea; può eventualmente lasciare effetti personali (convenientemente sigillati e identificati) in deposito presso la Residenza, sollevando ER.GO e ISS da ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali. L'ospite che, nel periodo di assenza, necessiti temporaneamente di un posto letto in Residenza è tenuto a farne richiesta, con un congruo anticipo, alla Segreteria di riferimento e alla Portineria della Residenza, che soddisferà la richiesta in base alla disponibilità di camere libere.
- 2. In caso di stanza doppia l'arrivo dell'ospite temporaneo viene comunicato all'ospite dell'alloggio dagli operatori della Portineria.

ARTICOLO 13

(Concessione di spazi comuni)

- 1. Gli spazi comuni presenti nella Residenza possono essere messi a disposizione di un singolo o di un gruppo di ospiti per attività culturali e formative, non oltre le ore 23:00.
- Tali attività richiedono la preventiva autorizzazione dell'ISS, tenendo conto delle motivazioni, del rispetto delle norme di sicurezza, del presente Regolamento e di eventuali circolari, anche con la definizione di eventuali limiti e regolamentazioni, che dovranno essere scrupolosamente osservati.
- 2.L'ospite organizzatore deve provvedere alla pulizia del locale ed è responsabile di eventuali danni.

(Assegnazione camere e cambi di alloggio)

1. Le camere riservate agli ospiti sono di diversa tipologia (singole e doppie) e di varia ampiezza e disposizione logistica. In considerazione di ciò, si ritiene conveniente e ragionevole gestire la materia dell'assegnazione delle camere in collaborazione con il Gestore della Residenza e con i Rappresentanti dei Collegiali nel caso degli alloggi destinati al Collegio Superiore e con un referente per i Dottorandi e i Visiting Professor/Fellow internazionali e Docenti italiani di cui all'Art. 1, par. 2, lett. a). nel caso degli alloggi a loro destinati. Agli ospiti temporanei verranno assegnati gli alloggi in base all'eventuale disponibilità che verrà verificata dalla Segreteria di riferimento e da ER.GO.

L'assegnazione delle camere sarà fatta seguendo i seguenti criteri di buona coabitazione:

- il piano-camere, che stabilisce quali camere sono assegnate a quali studenti, viene proposto dai Rappresentanti dei Collegiali e da un referente per i Dottorandi e i Visiting Professor/Fellow internazionali e Docenti italiani di cui all'Art. 1 par.2 lett. a), trasmesso alle Segreterie di riferimento e approvato dal Presidente dell'Istituto di Studi Superiori;
- la richiesta di un cambiamento di stanza, adeguatamente motivata e dopo avere verificato con la Portineria la disponibilità di camere libere, deve essere inviata alla Segreteria di riferimento e successivamente autorizzata dai Direttori delle sezioni di riferimento. La Portineria predispone, nei modi e nei tempi convenienti, il cambio della stanza.
- 2. Le richieste sono considerate valide per il solo anno accademico in cui vengono presentate.

ARTICOLO 15

(Istanze degli ospiti)

- 1. Qualora gli ospiti della Residenza avvertano la necessità di affrontare specifici argomenti inerenti alla residenzialità possono far presente la necessità all'ISS che provvederà a organizzare eventuali incontri o a portare le eventuali istanze alla discussione in seno alla cabina di regia ISS-ER.GO.
- 2. Per comunicare con ER.GO gli ospiti devono collegarsi alla pagina web <u>www.er-go.it/scrivici</u>. Nella comunicazione occorre specificare di essere Allievi del Collegio Superiore, Dottorandi dell'International PhD College, Visiting Professor/Fellow internazionali o Docenti italiani.

Capo IV VISITE ED OSPITALITA'

ARTICOLO 16

(Visitatori diurni esterni)

- 1. In ciascuna stanza è consentito far entrare, in qualità di visitatore (visitatore esterno), fino ad un massimo di due persone contemporaneamente e <u>purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti e nel rispetto del</u> limite massimo di presenti nella Residenza.
- 2. Il visitatore esterno, durante la presenza all'interno della Residenza, è tenuto al rispetto del presente Regolamento. L'ospite resta garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei visitatori esterni da lui invitati e risponde di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati. Per tale motivo all'ospite non è consentito allontanarsi dalla Residenza se il visitatore esterno da lui ospitato si trova ancora nella struttura.
- 3. Il visitatore esterno è tenuto a consegnare al personale di Portineria un documento di riconoscimento, che verrà custodito fino al termine della visita. Il personale di Portineria ha il compito di accertare l'identità nonché la destinazione e di accertarne il consenso e di negare l'accesso a chi si rifiutasse di indicare la propria destinazione e di consegnare un documento di identità. L'ospite è tenuto ad accertarsi che il proprio visitatore esterno abbia lasciato il documento in Portineria. Il portiere deve sempre accertarsi, contattandolo direttamente, che l'ospite da cui un esterno vuole andare sia in Residenza e, soprattutto, che acconsenta a riceverlo. In caso contrario non deve consentire l'ingresso alla persona esterna, anche se già conosciuta alla Portineria.
- 4. ER.GO, in accordo con ISS, si riserva di vietare l'accesso alla struttura a visitatori che si siano resi precedentemente responsabili di violazioni del Regolamento o comunque di comportamenti di disturbo.
- 5. L'accesso ai visitatori esterni è consentito dalle ore 8,30 alle ore 24,00. Solo la notte precedente un giorno festivo è consentita un'estensione di mezz'ora.
- 6. È esclusa la presenza nella Residenza, a qualunque titolo, di minorenni.
- 7. Non è consentita la cessione ad altri, nemmeno momentanea, delle chiavi o del badge di accesso al proprio alloggio. Il portiere è tenuto a negare tassativamente l'ingresso in alloggio a chiunque, in assenza dell'ospite.

ARTICOLO 17

(Ospitalità notturna)

- 1. L'ospite permanente o assegnatario può presentare richiesta, su apposito modulo da consegnare al personale di Portineria, per ospitare persone estranee alla Residenza (visitatore).
- 2. L'ospitalità del visitatore può essere autorizzata solo in caso di disponibilità di posti letto e fermo restando il rispetto del limite massimo di 111 ospiti presenti nella Residenza, per una durata massima di sette notti

ogni 60 giorni, assegnando un posto in una camera doppia previo consenso dell'altro assegnatario, o in una camera singola disponibile. Nelle camere singole occupate non è consentita l'ospitalità notturna.

- 3. Il visitatore, durante la presenza all'interno della Residenza, è tenuto al rispetto del presente Regolamento. L'assegnatario dell'alloggio resta garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei visitatori ospitati e risponde di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati. Per tale motivo non gli è consentito allontanarsi dalla Residenza se il visitatore ospitato si trova ancora nella struttura.
- 4. L'Istituto può autorizzare, a suo insindacabile giudizio, gli ospiti disabili assegnatari di posto alloggio ad ospitare in via continuativa un familiare che provveda alle necessità di accudimento personale. In nessun altro caso è ammessa l'ospitalità continuativa di familiari, in quanto incompatibile con le finalità proprie del servizio abitativo, volto a favorire la piena fruizione delle attività didattiche formative e di ricerca.
- 5. L'assegnatario, in caso di motivata e documentata necessità, può richiedere di ospitare per finalità di assistenza una persona di fiducia, purché maggiorenne, solo in caso di disponibilità di posti letto. L'ISS potrà autorizzare l'ospitalità a suo insindacabile giudizio per un periodo congruo con la necessità di cui sopra.
- 6. È fatto esplicito divieto:
- a) di sublocare, anche temporaneamente, il posto alloggio assegnato o altro momentaneamente vuoto;
- b) alloggiare estranei con modalità diverse da quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 7. Tutti i casi di ospitalità difformi sono da considerarsi violazioni del presente Regolamento e saranno sanzionati come previsto dall'art. 21.

Capo V USCITA DAL POSTO ALLOGGIO

ARTICOLO 18

(Uscita definitiva dall'alloggio)

- 1. Le date di entrata e uscita dalla Residenza sono deliberate annualmente dal Consiglio dell'ISS.
- 2.Il periodo previsto per l'entrata dei nuovi assegnatari, ad esclusione dei Visiting Professor/Fellow internazionali e dei Docenti italiani e degli studenti in mobilità in entrata, di norma è il seguente:
- neo-Collegiali nel mese di ottobre;
- neo-Dottorandi nel mese di novembre.
- 3. L'uscita definitiva da parte dei Collegiali deve avvenire di norma entro il 27 settembre dell'ultimo anno accademico per consentire l'ingresso dei neo-Collegiali ad ottobre. In caso di conseguimento del titolo di studio, il Collegiale può rimanere fino a un massimo di trenta giorni se consegue la laurea negli appelli previsti nel periodo estivo e fino a un massimo di quindici giorni se consegue la laurea negli altri periodi, e comunque entro e non oltre il 27 settembre dell'ultimo anno accademico. Nel caso un Collegiale non si laurei entro tale scadenza può richiedere al Presidente dell'ISS, scrivendo alla Segreteria di riferimento con un preavviso di

almeno 15 giorni, previa approvazione del proprio Tutor e della Direzione del Collegio e con una valida motivazione, un prolungamento della permanenza nella Residenza per un ulteriore breve periodo. Tale prolungamento non è garantito e si terrà conto della disponibilità di camere o posti letto liberi.

Il Collegiale che non abbia soddisfatto i requisiti per la permanenza nel Collegio Superiore entro i termini previsti dal Regolamento del Collegio Superiore è tenuto a rendere disponibile l'alloggio entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale inviata tramite posta elettronica dalla Segreteria del Collegio.

- 4. L'uscita definitiva da parte dei Dottorandi deve avvenire di norma entro il 30 ottobre del terzo anno accademico per consentire l'ingresso dei neo-Dottorandi a novembre. Nel caso fosse necessario un prolungamento per un ulteriore breve periodo può richiederlo al Presidente dell'ISS, scrivendo alla Segreteria di riferimento con un preavviso di almeno 15 giorni, previa approvazione della Direzione della sezione di riferimento e con una valida motivazione. Tale prolungamento non è garantito e si terrà conto della disponibilità di camere o posti letto liberi.
- 5. L'assegnatario che lascia l'alloggio in via definitiva, secondo quanto stabilito nei precedenti commi 3 e 4 e in base al contratto con il Visiting Professor/Fellow internazionale o il Docente italiano e agli accordi di scambio per gli studenti in mobilità in entrata, dopo aver osservato gli adempimenti richiesti, deve concordare con il servizio di Portineria data ed orario di uscita, almeno sette giorni prima del rilascio effettivo. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto, in cui l'assegnatario deve sottoscrivere l'apposito verbale di uscita definitiva e restituire le chiavi. Qualora l'assegnatario non si presenti o non deleghi persona di sua fiducia per firmare il verbale di uscita, la verifica delle condizioni dell'alloggio lasciato, sarà effettuata dal personale di Portineria. La spesa per la sostituzione delle serrature, che si renda necessaria per la mancata restituzione delle chiavi, sarà a carico dell'ospite. In via eccezionale, da motivare adeguatamente e seguendo le procedure richieste, è possibile delegare una terza persona per la sottoscrizione del verbale di uscita. Il verbale di uscita definitiva è indispensabile per la regolare restituzione del deposito cauzionale infruttifero.
- 6. Eventuali danni, ammanchi o necessità di interventi di pulizia straordinaria, rilevati con le modalità di cui al precedente comma 5, saranno recuperati dal deposito cauzionale infruttifero versato. Qualora il valore della cauzione non copra l'ammontare del danno, l'Università di Bologna procederà al recupero di quanto dovuto in base alla normativa vigente.
- 7. Eventuali effetti personali lasciati in alloggio dall'ospite non più assegnatario saranno rimossi con oneri a carico dell'ospite e tenuti a disposizione del proprietario dei beni per 10 giorni. Trascorso tale periodo di tempo, ER.GO e ISS declinano ogni responsabilità circa la custodia di tali effetti o oggetti personali e si provvederà a disfarsene nei modi che riterrà più opportuni con oneri a carico dell'ospite uscito.
- 8. Alla data di scadenza del periodo di ospitalità o alla data indicata dall'Istituto di Studi Superiori al comma 3 e 4, l'ospite è tenuto a restituire le chiavi alla Portineria e a liberare l'alloggio dai propri effetti personali. Qualora non provveda, ER.GO e ISS hanno facoltà di accedere all'alloggio anche in assenza dell'ospite e sostituire la/le serratura/e degli accessi oltre a rimuovere i beni lasciati dall'ospite con oneri a carico dell'ospite stesso.

- 9. Il deposito cauzionale infruttifero è restituito entro 60 giorni, salvo che la quantificazione degli eventuali danni o ammanchi dalla data del verbale di uscita definitiva di cui al precedente comma 5 richieda un prolungamento del termine. Il deposito cauzionale verrà rimborsato tramite accredito su conto corrente intestato allo studente (o cointestato con altri soggetti), utilizzando il codice IBAN inserito dallo studente nel modulo previsto all'interno del Dossier UTENTE del sito www.er-go.it (sezione modulistica).
- 10. L'ospite assegnatario che intenda rinunciare all'alloggio assegnato, qualora sia un Collegiale, come previsto dall'art. 14 del Collegio Superiore deve inviare richiesta motivata alla Direzione del Collegio Superiore con un preavviso di almeno 30 giorni. La richiesta verrà valutata dal Consiglio Scientifico del Collegio Superiore. Qualora sia un Dottorando o un Visiting Professor/Fellow internazionale o Docente italiano di cui all'Art. 1 par. 2 lett. a), deve comunicarlo alla Direzione della Sezione di riferimento dandone adeguata motivazione e con un preavviso di almeno 30 giorni.

La rinuncia è irrevocabile e non dà diritto a forme di compensazione.

Capo VI DANNI E PENALI

ARTICOLO 19

(Danneggiamenti e ammanchi)

- 1. L'ospite risponde, anche in solido, di eventuali danneggiamenti derivanti da disattenzioni, cattivo uso, colpa.
- 2. L'ospite risponde, inoltre, di eventuali eccessivi consumi di energia elettrica, acqua e gas derivanti da uso improprio e rilevati dai controlli effettuati in occasione di appositi sopralluoghi.
- 3. Gli ospiti sono tenuti a sostenere le spese per interventi straordinari di pulizia, tinteggiatura e verniciatura dovuti a danni da loro provocati, ivi compresi i segni lasciati da chiodi o nastro adesivo utilizzati per appendere alle pareti poster, ecc.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascun ospite è responsabile in solido con tutti gli ospiti della Residenza dei danni, ammanchi ed atti vandalici agli arredi, attrezzature e strutture, verificatisi negli spazi comuni e maggiori consumi di luce, acqua e gas. Qualora sia possibile risalire a data certa di eventuali danni si procederà a individuare come responsabili in solido gli ospiti presenti nella Residenza.
- 5. L'Istituto di Studi Superiori, per il tramite di ER.GO, addebita agli ospiti le spese sostenute per il ripristino dei beni danneggiati, per le pulizie straordinarie che si rendano necessarie all'interno degli alloggi o nelle cucine comuni, per l'acquisto dei beni risultanti mancanti o non riparabili o per i maggiori consumi di energia elettrica, acqua e gas.
- a) Per la quantificazione degli importi degli interventi più frequenti, ER.GO applicherà l'elenco prezzi definito in sede di aggiudicazione della gara di appalto per il servizio di manutenzione. Tale elenco prezzi, suscettibile di integrazioni successive, è disponibile in visione presso la Portineria.

- Per gli altri tipi di intervento, l'importo sarà pari ai costi sostenuti da ISS o da ER.GO che, comunque, sono definiti sulla base dei prezzari ufficiali.
- b) Le spese sostenute da ISS e da ER.GO vengono addebitate comprensive di manodopera, IVA e del 10% per oneri amministrativi. Il valore dell'addebito a carico del singolo ospite in relazione a ciascun intervento non sarà comunque inferiore ad € 3,00 e il valore degli oneri amministrativi non sarà superiore ad € 30,00.
- c) Qualora non si renda necessaria la sostituzione del bene danneggiato, sarà addebitata una penale di € 30,00.
- 6. L'Istituto di Studi Superiori, per il tramite di ER.GO, si riserva di applicare anche penali in caso di danni e/o pulizie straordinarie causati da negligenza, dolo e/o atti vandalici in genere, oltre che nei casi di cui al precedente comma 2, fatto salvo l'obbligo del risarcimento del danno.
- 7. L'Istituto di Studi Superiori, per il tramite di ER.GO chiederà agli ospiti il rimborso degli importi eventualmente addebitati dagli enti preposti alla gestione dello smaltimento dei rifiuti a causa di un'errata o mancata raccolta differenziata da parte degli studenti in alloggio, riservandosi l'applicazione di una penale di € 30,00 nei casi più gravi.
- 8. Gli addebiti di cui al presente articolo devono essere versati tassativamente entro dieci giorni dalla notifica della richiesta.
- 9. In caso di ritardato o mancato pagamento, è inviato un richiamo all'ospite. Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga oltre un mese, l'Istituto di Studi Superiori procederà ad applicare la sanzione prevista all'art. 21.

ARTICOLO 20 (Addebiti e penali)

- 1. In situazioni di particolare degrado igienico nelle stanze e negli spazi comuni, l'Istituto di Studi Superiori, per il tramite di ER.GO, si riserva di intervenire con un intervento di pulizia straordinaria, il cui importo, comprensivo di IVA e del 10% per oneri amministrativi, sarà addebitato agli studenti responsabili, anche in solido e calcolato con i criteri indicati al precedente art. 19.
- 2. È applicata la penale di € 30,00, per ciascun evento e per ciascuna persona, nei seguenti casi:
- a) degrado igienico della propria stanza o degli spazi comuni (cucine, bagni, ecc.), ivi compresi l'accumulo di stoviglie sporche e di rifiuti;
- b) presenza sui terrazzi e sui davanzali di oggetti di qualsiasi tipo;
- c) lancio da finestre o terrazzo di acqua, mozziconi di sigaretta o altri materiali di qualunque tipo;
- d) frigorifero non sbrinato o non pulito o presenza di alimenti deperibili durante il periodo di assenza dalla Residenza;
- e) buste di immondizia fuori dagli appositi contenitori o mancato rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità previste dai regolamenti comunali;
- f) consumo improprio di acqua, luce e gas; ivi compresa la mancata sorveglianza di pentole e fornelli durante l'uso, attivazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento al di fuori degli orari e delle date ammessi;

- g) mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'utilizzo di elettrodomestici o apparecchi elettrici in generale o utilizzo senza autorizzazione, nei casi in cui è richiesta;
- h) manomissione di impianti; ed in particolare, dei dispositivi di sicurezza, della relativa segnaletica e per l'attivazione impropria di allarmi;
- i) utilizzo di stufe, forni, fornelli, condizionatori, frigoriferi e congelatori al di fuori delle apparecchiature appositamente predisposte;
- I) detenzione di armi, stupefacenti, materiale esplodente, bombole di gas, suppellettili infiammabili, sostanze nocive o radioattive;
- m) deposito di materiale ingombrante (biciclette, brandine, ecc.) negli spazi comuni e nelle stanze o ingombro di qualunque tipo nei corridoi e sulle vie di fuga;
- n) danni causati da dolo e/o atti vandalici;
- o) mancata osservanza del divieto di fumo all'interno della Residenza, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa antifumo;
- p) utilizzo illegale del servizio informatico o non conforme al presente Regolamento;
- q) utilizzo improprio o prolungato delle cucine comuni, tale da comprometterne l'uso per gli altri ospiti;
- r) mancato utilizzo della biancheria da letto (lenzuola e federe);
- s) stanza non lasciata libera dai propri effetti personali in occasione dell'uscita superiore ai due mesi come previsto dall'art. 12;
- t) ospitalità di estranei al di fuori dei casi previsti dall'art. 17;
- u) cessione in uso ad estranei del proprio posto alloggio oppure di altro posto momentaneamente vuoto, anche solo temporaneamente.
- 3. Per danni o ammanchi causati da dolo e/o atti vandalici, nei casi di maggiori consumi di luce, acqua e gas derivanti da uso improprio, per l'attivazione impropria degli impianti di allarme è comminata una penale di € 30,00 a carico di ciascun ospite responsabile, anche in solido, oltre alla spesa sostenuta per il ripristino o per il maggior consumo, come specificato al precedente art. 19.
- 4. Per qualsiasi comportamento che non consenta gli interventi igienici da parte del personale addetto (quali ad esempio accumulo di rifiuti, oggetti sparsi) è comminata una penale di € 30,00 oltre all'eventuale necessità di pulizia straordinaria a carico di ciascun ospite responsabile, anche in solido.

Capo VII	
Sanzioni	

ARTICOLO 21 (Sanzioni)

- 1 In caso di violazioni al presente Regolamento, volto a tutelare la civile convivenza tra ospiti nonché a garantire il razionale ed economico controllo della Residenza, verranno applicate le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto;
- b) riduzione o esclusione di altri benefici erogati dal Collegio Superiore, dall'Istituto di Studi Avanzati o dall'ISS.

- 2. L'ospite può inviare all'Istituto di Studi Superiori le proprie controdeduzioni scritte entro 5 giorni dal ricevimento dell'avvio di un procedimento di irrogazione della sanzione.
- 3. L'Istituto di Studi Superiori provvederà alla valutazione delle controdeduzioni presentate, tenendo conto delle diverse informazioni acquisite, informando dell'esito, in via definitiva, l'ospite interessato.
- 4. L'Istituto di Studi Superiori valuterà la trasmissione al Rettore delle violazioni ai sensi del Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti emanato con DR n. 1918 del 09/10/2019.

(Revoca dell'alloggio)

- 1. L'alloggio è revocato nei seguenti casi:
- a) al terzo richiamo scritto;
- b) per comportamenti contrari all'ordine pubblico, detenzione e/o uso di armi, stupefacenti, materiali pericolosi;
- c) per manomissione di impianti della Residenza ed utilizzo di impianti ed elettrodomestici, anche di proprietà dell'ospite stesso, con incuria, disattenzione o comunque con comportamento tale da esporre a rischio di incendio;
- d) in caso di comportamento gravemente scorretto nei confronti di collaboratori dell'Istituto di Studi Superiori, addetti al servizio di Portineria di ER.GO o nei confronti degli altri studenti.
- 2. Nel caso in cui ricorrano gli estremi di cui alle lettere c e d per la revoca dell'alloggio, all'ospite interessato viene inviata comunicazione scritta dell'avvio di un procedimento di revoca, con la richiesta di inviare le proprie controdeduzioni e l'invito ad un colloquio. Qualora l'ospite interessato non si presenti al colloquio e/o non invii le proprie controdeduzioni nei tempi indicati dalla notifica di avvio di revoca; dovrà lasciare l'alloggio entro la data indicata sulla notifica.
- 3. Nei casi di cui alle lettere a e b, la revoca avrà effetto immediato e l'alloggio dovrà essere lasciato entro la data indicata nella comunicazione.

Capo VIII TRASFERIMENTO D'UFFICIO ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 23

(Trasferimento d'ufficio ad altro alloggio nella Residenza)

- 1. L'ISS effettua il trasferimento d'ufficio ad altro alloggio, con preavviso di 7 giorni, nella Residenza, quando si verifichi la necessità di separare gli assegnatari di una stessa stanza a causa di accertata incompatibilità.
- 2. Il trasferimento d'ufficio può essere disposto, oltre che per casi di incompatibilità, anche in tutti gli altri casi in cui si individui questa come soluzione per evitare il reiterarsi di comportamenti contrari al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste al precedente art. 22.

- 3. Inoltre, si procede al trasferimento d'ufficio per l'assegnazione a studenti disabili di posti alloggio appositamente attrezzati.
- 4. In casi di particolare gravità, l'ISS può procedere al trasferimento d'ufficio con effetto immediato.

ARTICOLO 24 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulle pagine web del Collegio Superiore e dell'Istituto di Studi Avanzati.